

**Codice Penale**

**LIBRO TERZO  
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE**

**TITOLO I  
Delle contravvenzioni di polizia**

**Capo I  
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza**

**Sezione II  
Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica**

**§ 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico  
transito o nelle abitazioni.**

**Art. 674.  
Getto pericoloso di cose.**

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.